


Profili di rilievo degli obblighi deontologici
arch. Franco Frison
coordinatore dipartimenti interni
e magistratura
CNAPPC

MONZA | 28 febbraio 2017

EVENTO FORMATIVO

	Premessa	1
	Regole sistema ordinistico	2
Riferimenti deontologici ordinamento		3
	Il processo di riforma	4
	L'obbligo formativo	5
	Principi del Codice	6
	I consigli di disciplina	7
CNAPPC e attività di magistratura		8
	Il Codice	9
	Casi particolari	10
	Accesso agli atti	11
	Spunti di riflessione	12
Il procedimento disciplinare		13
Assicurazione professionale		14

1 | Premessa



L'esercizio di una professione regolamentata è svolto

**nella tutela
dell'interesse pubblico**

EVENTO FORMATIVO

Il legislatore ha imposto a tal fine degli **obblighi** specifici nelle **leggi istitutive** della professione :

- 1 - **percorso formativo universitario**
- 2 - **superamento esame di stato**
- 3 - **iscrizione all'Albo**
- 4 - **assoggettabilità all'azione disciplinare**

Le associazioni

Molte altre professioni

EVENTO FORMATIVO

- **non hanno rilevanza sociale**
- **non hanno rilievo nel perseguimento dell'interesse pubblico**

pertanto **non possiedono gli stessi obblighi** delle professioni regolamentate con riserve di legge.


Le **professioni regolamentate** possiedono una evidente **valenza costituzionale** in considerazione degli

ESPONTO FORMATIVO

**interessi di rilevanza per la collettività,
a cui tendono con il proprio operato.**

**Per questo sono stati istituiti gli Ordini,
non per tutelare gli iscritti.**

2 | Regole sistema Ordinistico



- Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.

(Rete delle Professioni Tecniche)

- Consigli Ordini provinciali

(Federazioni / Consulte Regionali)

- Consigli di disciplina provinciali

(Collegi)

EVENTO FORMATIVO

- Conferenza Nazionale degli Ordini

- Ufficio di Presidenza

- Delegazione Consultiva a Base Regionale

- Tavoli di lavoro / gruppi operativi

Organi Nazionali ex lege

Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.

composizione	15 Consiglieri Nazionali (1 iunior)
carica	elettiva
durata mandato	5 anni
elettorato passivo	tutti gli architetti iscritti all'Albo
elettorato attivo	Consigli degli Ordini provinciali
riferimento norm.	Legge n. 1395/1923 – R.D. n. 2537/1925
funzioni	tenuta Albo Unico Nazionale, magistratura di appello, attività di interlocuzione organi dello stato, attività amministrativa e propositiva
struttura amministrativa	1 posizione di vertice 2 posizioni area C 9 posizioni area B

EVENTO FORMATIVO

Organi Nazionali

Conferenza degli Ordini

composizione	105 presidenti Ordini provinciali (o delegati tra i consiglieri provinciali)
funzioni	confronto e raccordo tra Ordini e con il Consiglio Nazionale, consultive e propositive

Ufficio di Presidenza

composizione	3 presidenti eletti dalla Conferenza
funzioni	programmazione argomenti e sedute preside l'attività della Conferenza convoca la Delegazione Consultiva

Delegazione Consultiva a base regionale

EVENTO FORMATIVO

componenti

uno/due componenti per Regione
espressi dagli Ordini provinciali/
Consulte / Federazioni

funzioni

condivisione linee programmatiche
cura i documenti preparatori per C.D.O.
collabora con l'U.d.P.

Organi territoriali

Consigli degli Ordini


composizione	in funzione del numero di iscritti 7/100 – 9/500 – 11/1500 – 15/oltre
carica	elettiva
durata mandato	4 anni
elettorato passivo	tutti gli architetti iscritti all'Albo
elettorato attivo	tutti gli architetti iscritti all'Albo
riferimento norm.	Legge n. 1395/1923 R.D. n. 2537/1925
funzioni	tenuta Albo, attività amministrative, funzioni formative, attività culturali, etc.

Organi territoriali

Consigli di Disciplina

composizione	pari al numero dei Consiglieri dell'Ordine
articolazione	Collegi di disciplina (3 componenti)
durata mandato	4 anni
elettorato passivo	tutti gli architetti iscritti all'Albo
elettorato attivo	non presente. Nomina del Presidente del Tribunale
riferimento norm.	D.P.R. n. 137/2012
regolamento	B.U.M.G. 15/12/2012
funzioni	istruzione e decisione questioni disciplinari

3 | Riferimenti deontologici nell'ordinamento



- Legge 24 giugno 1923, n. 1395

EVENTO FORMATIVO

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti

Art. 5

*“ ... (il Consiglio dell'Ordine) vigila alla tutela dell'esercizio professionale ... **reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione ...»***

Normativa di riferimento

- Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537

Regolamento per le professioni di architetto e ingegnere

Art. 10 (ricorso)

EVENTO FORMATIVO

*«Contro la deliberazione del Consiglio dell'Ordine sull'iscrizione) **l'interessato** ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale entro un mese dalla notifica.*

*Entro il medesimo termine **può ricorrere anche il Procuratore** della Repubblica presso il Tribunale ...»*

Art. 17 (ricorso)

*Contro la deliberazione del Consiglio Nazionale non è dato alcun mezzo di **impugnazione** né in via amministrativa né in via giudiziaria **salvo il ricorso ... alla Corte di Cassazione...***

Art. 43 (azione)

*« Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere, **d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del P.M.**, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione.»*

Art. 44 (procedura)

«Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, *verifica i fatti* che formano oggetto dell'imputazione.

EVENTO FORMATIVO

Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio decide se vi sia *motivo a giudizio* disciplinare.

In caso affermativo, il presidente *nomina il relatore*, e, a mezzo di *ufficiale giudiziario*, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, in un termine non minore di *giorni quindici* per essere sentito e per presentare eventualmente *documenti a suo discarico*.

Nel giorno indicato *ha luogo la discussione*, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il *consiglio prende le sue deliberazioni*.

Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, *si procederà in sua assenza*.»

Normativa di riferimento

Art. 45 (sanzioni)

Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'albo, sono:

EVENTO FORMATIVO

- **l'avvertimento**
- **la censura**
- **la sospensione dall'esercizio (max sei mesi)**
- **la cancellazione dall'albo**
(possibile reinscrizione decorsi 2 anni)

Art. 46 (casi particolari)

« Nel caso di condanna alla **reclusione o alla detenzione** il Consiglio ... può eseguire la **cancellazione** dall'Albo o pronunciare la **sospensione**. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato **mandato di cattura** e fino alla sua revoca»

Normativa di riferimento

EVENTO FORMATIVO

Art. 49

*“L’incolpato, che sia membro del Consiglio dell’Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio **dell’Ordine viciniore**, da determinarsi ... dalla Corte di Appello.”*

Normativa di riferimento

- **D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382**

Norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali

EVENTO FORMATIVO


Art. 6 (elezioni)

“**Contro** i risultati **dell’elezione** ciascun professionista ... può proporre **reclamo** alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.”

Art. 8 (scioglimento)

“Il Consiglio **può essere sciolto** quando non sia in grado di **funzionare regolarmente...**”

4 | Il processo di riforma



La situazione del paese nel 2011

gennaio	spread a 173 punti
dicembre	spread a 528 punti

- esplosione della crisi del debito
- rischio di declassamento dell'Italia
- indebolimento del governo, possibili dimissioni ministro dell'economia
- lettera della Ue che impone pesanti condizioni da rispettare per evitare la bancarotta del paese
- dimissioni governo in carica e nascita nuovo governo

I toni del dibattito politico

«... questo residuo del corporativismo fascista che **tramanda le “libere” professioni di padre in figlio** è una delle leggi più schifose e indegne di un paese civile. Perpetua la **riproduzione genetica di una casta**, impedisce la concorrenza a favore dei consumatori ma soprattutto è una vera e propria umiliazione per le nuove generazioni. ...»

«... in diversi interventi nei talk-show nazionali, la conclusione di tutti i ragionamenti relativi alla **ripresa dell'economia** viene arricchita con la **formula magica dell'eliminazione delle rendite corporative derivanti dagli Ordini professionali, quasi fosse un motore del rilancio dell'economia stessa.**

Ma nessuno spiega in modo oggettivo, suffragato dai numeri, quali sono le risorse che si libererebbero abolendo gli Ordini. ...»
(Corriere della sera)

1. Proposta di legge delega / luglio 2011

- abolizione dei minimi tariffari,
- abolizione dei divieti imposti all'attività pubblicitaria
- possibilità di costituire società di capitali
- possibilità di iscriversi in più albi e di condurre imprese commerciali
- divieto di contingentare il numero dei professionisti
- abolizione degli esami di stato ed il subordino dell'esercizio della attività professionale al conseguimento della laurea abbinato ad un periodo di tirocinio

2. Disegno di legge costituzionale S. 2852 / agosto 2011

Abolizione dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale
(abolizione del valore legale del titolo di studio)

Gli apparati normativi della riforma

Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011

Legge di conversione n. 148 del 14 settembre 2011

Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo

Legge n. 183 del 12 novembre 2011

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Decreto Legge n. 211 del 6 dicembre 2011

Legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012

Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012

Disposizioni urgenti per la concorrenza

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma del D.L. n. 138/2001 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011

D.M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34

Regolamento di attuazione delle Società tra professionisti.

I contenuti della riforma interessano le **professioni regolamentate** (architetti, ingegneri, geologi, geometri, periti, agronomi, agrotecnici, etc.)

Sono state **sottratte** solamente **alcune professioni** (notai, medici, avvocati...)

Nuovi obblighi

1. Albo Unico Nazionale
2. Formazione continua permanente obbligatoria
3. Assicurazione professionale
4. Nuove funzioni disciplinari
5. Abrogazione tariffe professionali

Novità

1. Società tra Professionisti
2. Pubblicità informativa
3. D.Min. Giust. n.40/2012 c.d. Parametri
(liquidazione organi giurisdizionali)
4. Corrispettivi base di gara LL.PP. (D.M. n. 143/2013)


Aspetti invariati

1. Accesso alla professione
2. Tirocinio per l'accesso

Nuovi adempimenti conseguenti

- 1. Revisione del Codice Deontologico**
vigente dal 1 gennaio 2014
- 2. Linee guida ai procedimenti disciplinari**
- 3. Regolamento per l'aggiornamento prof.**
- 4. Linee guida per l'aggiornamento ...**
- 5. Istituzione delle sezioni negli Albi per le s.t.p.**
- 6. Istituzione dell'AUN**
- 7. etc.**

5 | Obbligo formativo e illecito disciplinare



Il disposto normativo

comma 1, art. 7, D.P.R. n. 137/2012

*“Al fine di **garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale**, nel migliore **interesse dell’utente e della collettività** e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professione ha l’obbligo di **curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale ...**
La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”*

Scadenza primo triennio

- 2014/2016 primo **triennio** obbligo formazione e aggiornamento professionale continuo
- previsti **60 CFP** nel triennio
(pari a 20 ore /anno corrispondenti a 1 ora e mezza al mese)
- **semestre** per il ravvedimento operoso (fine giugno 2017)
- volontà di non introdurre **nessun tipo di sanatoria o di ulteriori proroghe**, garantire il rispetto degli adempimenti

-
- Possibilità di **traslare** nel triennio successivo una parte dei CFP maturati nel triennio 2013/2016 in eccesso rispetto i 60 obbligatori (max. 20)
 - La **recidività** è considerata una **aggravante**
 - Da definire forme di **premiabilità** per chi rispetta gli adempimenti formativi.

N.B. **Bandi pubblici** presente la autocertificazione sulla regolarità degli obblighi formativi.


Linee guida n. 5 ANAC requisiti sul rispetto degli adempimenti formativi

Modifica Codice Deontologico

Il nuovo comma 2) dell'art. 9 specifica che:

- la mancata acquisizione dei CFP **fino al 20 %** determina la sanzione della **censura**,
- un numero **maggiore** di CFP non acquisiti determina la sanzione della **sospensione** nella misura di **1 giorno** di sospensione per ogni CFP non acquisito.

6 | Principi del codice



L'etica non è una **esigenza estemporanea od occasionale e riconducibile solo alla professione.**

I valori morali e le regole comportamentali sono i **principi cardine della nostra società**, codificati nella Costituzione e dunque nell'agire del cittadino.

Non vi è una corrispondenza biunivoca tra

- **condotte non etiche e**

- **condotte illegali** (contrarie a norme giuridiche).

Una condotta può assumere un **disvalore morale** senza per forza tradursi in un **reato**.

Un tecnico può garantire credibilità, autorevolezza, affermazione professionale grazie alla sua:

EVENTO FORMATIVO

- efficienza
- organizzazione
- capacità d'innovazione
- affidabilità
- competenza
- correttezza
- preparazione specifica
- continuo aggiornamento
- capacità di affrontare e risolvere i problemi

La fissazione :

- delle **regole deontologiche**,
- della **potestà sanzionatoria** interna

costituiscono un

mezzo imparziale di autoregolamentazione

L'azione disciplinare deve essere equilibrata, ragionata, confutata ed **evitare le tendenze contrapposte:**

- **al buonismo / perdonismo,**
- **agli eccessi punitivi / dimostrativi.**

Devono essere evitati atteggiamenti di:

- **protezionismo interno,**
- **uso non imparziale** della leva disciplinare.

Deve essere perseguita una compiuta **conoscenza** dei profili:

- **sostanziali**
- **procedurali**

al fine di **contrastare l'ignoranza tecnica delle modalità di gestione dell'azione disciplinare.**

La responsabilità disciplinare per un dipendente di P.A. è **aggiuntiva** rispetto le responsabilità:

EVENTO FORMATIVO

- **penale**
- **civile**
- **dirigenziale (p.a.)**
- **amministrativo / contabile (D.L.)**
- **del codice di comportamento (p.a.)**
(D.P.R. n. 62/2013)

La potestà disciplinare è un istituto volto a **prevenire, dissuadere e sanzionare** le violazioni alle regole che costituiscono lo status del professionista, lesive:

- della **collettività**,
- della **clientela**,
- dell'**Ordine**,
- del **collega**.

8 | Consigli di disciplina presso gli Ordini

Novità sugli aspetti disciplinari

Presso i Consigli degli Ordini territoriali sono istituiti i **CONSIGLI di disciplina** con compiti di **istruzione e decisione**

Istituiti i **COLLEGI di disciplina** composti da tre consiglieri

INCOMPATIBILI le cariche di consigliere dell'Ordine e di consigliere del Collegio di disciplina

NOMINA dei componenti da parte del **presidente del Tribunale** tra i soggetti presenti nell'elenco proposto dal Consiglio dell'Ordine (numero doppio)

Criteri di proposta e designazione definiti con **Regolamento** da parte dei Consigli Nazionali


Funzioni e requisiti

- Funzioni di **presidente del Consiglio e Collegio** più anziano per **anzianità di iscrizione** all'Albo o maggiore età **anagrafica** se non iscritti
- In **carica** per il medesimo periodo dei Consigli degli Ordini
- **Requisiti** di iscrizione: no legami con componenti del consiglio, non condanne penali, no misure di prevenzione, no sanzioni disciplinari nei 5 anni antecedenti, necessità di presentare CV
- Facoltà di indicare nei Consigli **componenti esterni** (avvocati, notai, commercialisti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi, magistrati in pensione)

Altri aspetti

- **Nessuna riserva** per settore e sezione quinquennali / triennali, architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori
- Possibilità di istituire Consigli **interprovinciali** (Bollettino Ufficiale M.G. 27/02/2015 modifica art. 4)

8 | Consiglio nazionale e attività di magistratura



Il Consiglio Nazionale anche dopo la Riforma ha mantenuto il suo status di **giudice speciale** (magistratura domestica).

EVENTO FORMATIVO

Non è cioè interessato dai contenuti dell'art. 8 comma 8 D.P.R. n. 137/2012 che ha introdotto la separazione tra

- **funzioni amministrative**
- **funzioni deontologiche**

negli Ordini territoriali.

Termini e modi di impugnazione

EVENTO FORMATIVO

Le **decisioni** del Consiglio Nazionale in materia disciplinare sono **impugnabili** con ricorso per Cassazione:

- per **violazioni di leggi o regolamenti**,
- per **vizio di motivazione** (inesistente o apparente)

Termini e modi di impugnazione

L'iscritto che è stato sanzionato dal Consiglio di disciplina, può **presentare ricorso** al Consiglio Nazionale.

Il ricorso:

EVENTO FORMATIVO

- deve essere **tempestivo** (entro 30 giorni dalla notifica)
- deve essere **depositato** all'Ordine (che provvede a trasmetterlo al CNAPPC)
- viene successivamente **trasmesso al Ministero della Giustizia** da parte del CNAPPC,
- viene successivamente discusso in seduta di magistratura.

La decisione:

- viene **notificata** dal Ministero
- può essere impugnata dinanzi alla **Cassazione**

9 | Il codice

Indice degli articoli del Codice vigente

- Finalità e ambito di applicazione
- Professionalità specifica
- **Obblighi nei confronti del pubblico interesse**
- Obblighi nei confronti della professione
- **Lealtà e correttezza**
- Indipendenza / **Riservatezza**
- **Competenza e diligenza**
- **Aggiornamento professionale**
- **Verità / Legalità**
- **Doveri nei confronti dell'Ordine**
- Società tra professionisti
- Rapporti con committenti / **con istituzioni** / terzi


PRINCIPI DEONTOLOGICI

- Concorsi e giurie di concorsi
- **Cariche istituzionali**
- Campagne elettorali
- **Rapporti con i colleghi**
- Concorrenza sleale
- Rapporti con **collaboratori e dipendenti**
- Rapporti con **tirocinanti**
- Incarico professionale
- Contratti e compensi
- Accettazione dell'incarico
- Incarico congiunto
- Esecuzione dell'incarico e cessazione

PRINCIPI DEONTOLOGICI

- Rinuncia / inadempimento
- **Conflitto di interesse**
- Interferenza tra **interessi economici** e professione
- Restituzione dei documenti
- **Responsabilità professionale**
- Informativa / pubblicità informativa
- Potestà disciplinare
- Parità di trattamento
- Certezza del diritto
- Condotta
- Sanzioni
- Disposizioni finali / aggiornamento Codice / entrata in vigore

10 | Casi particolari



Sul pagamento della quota annuale

“L’Ordine stabilisce il **contributo annuo** dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento ...”

Art. 5 Legge n. 396/1923 o

il Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382/1944

EVENTO FORMATIVO

In caso di **mancato pagamento del contributo annuo**, osservate le norme sul procedimento disciplinare, l’iscritto inadempiente può essere **sospeso** dall’esercizio della professione. La sospensione “... **non è soggetta a limiti di tempo** ...” ed è revocata solamente quando l’iscritto dimostri l’avvenuto pagamento.

Art. 2 Legge 536/1949

L’Ordine ha la **facoltà discrezionale** di applicare **interessi di mora** o maggiorazioni del pagamento.

D.P.R. n. 380 / 2001. n. 2537/1925

art. 29 – Responsabilità del titolare del P.d.c., del committente, del costruttore e del D.L.

AVANTO FORMATIVO


punto 2

*“...Nei casi di **totale difformità o di variazione essenziale** rispetto il p.d.c. il D.L. deve inoltre rinunciare all’incarico... In caso contrario di dirigente segnala al Consiglio dell’Ordine ... la violazione in cui è incorso il D.L., che è passibile di **sospensione dall’Albo da tre mesi a due anni**”.*

Il Ministero della Giustizia con nota del 02/10/2015 ha confermato l'applicabilità del R.D. n. 2537/1925:

*“L'incolpato che sia **componente del Consiglio dell'Ordine (o del Consiglio di disciplina)** è soggetto alla giurisdizione disciplinare **dell'Ordine viciniore**”.*

11 | Accesso agli atti



Accesso atti procedimenti disciplinari

Legge n. 241/1990

E' consentito nell'ambito del procedimento disciplinare, l'accesso agli atti amministrativi e la possibilità di estrarre copia.

EVENTO FORMATIVO

L'interesse deve essere:

- **diretto,**
- **concreto,**
- **attuale,**

deve inoltre essere corrispondente ad una **situazione giuridicamente tutelata** e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso.

In sintesi hanno diritto all'accesso:

- il destinatario dell'atto finale,
- colui che ha fatto l'esposto,
- il soggetto che interviene su parte del procedimento.


L'art. 24 della Legge n. 241/1990 comma 4 attribuisce in capo all'Ordine uno specifico potere discrezionale per: EVENTO FORMATIVO

- **differire** motivatamente nel tempo l'accesso ai documenti,
- **negare** motivatamente l'accesso per un periodo di tempo determinato,
fino a conclusione del procedimento.

Su tale materia esistono diverse posizioni da parte:

- del Consiglio di Stato in adunanza plenaria (n. 7/2006),
- del Consiglio di Stato sezione IV (n. 7111/2006),
- di diversi T.A.R.

12 | Spunti di riflessione



Spunti e contributi per la riflessione

- **rispondere sempre** alle note o alle convocazioni del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio di Disciplina,
- attenzione a **profili di criticità** sul ruolo di tecnico e **altri ruoli**
- **il ricorso** al CNAPPC avverso l'archiviazione di una mancanza disciplinare **non può essere presentato** dal soggetto che ha fatto l'esposto,

-
- **Morosità**
 - Attività di **discredito** di altro collega
 - Aver causato **ritardi o danni** al committente
 - **Infedele attestazione** in DIA, SCIA,
(qualità di persona esercente un servizio pubblico / obbligo di segnalazione)
 - **Abuso d'ufficio**
 - **Omissioni d'atti**
 - **Turbativa**

EVENTO FORMATIVO

ATTENZIONE

Il professionista che **continui ad esercitare la professione** (anche con una sola prestazione), nonostante l'avvenuta sospensione, è passibile di denuncia all'autorità penale (Art. 48 C.P.) per **esercizio abusivo della professione** (oltre che ad una nuova azione disciplinare).

Sull'argomento la giurisprudenza della Cassazione Penale è univoca.

ATTENZIONE

In caso di sospensione:


- non posso presentare progetti presso le P.A.
- se sto eseguendo una D.L. devo sospendere i lavori
- se sono Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione devo sospendere i lavori
- ...

EVENTO FORMATIVO

Attenzione:

- l'assicurazione non risponde per R.C. professionale
- Inarcassa sospende la continuità assistenziale
- non accedo all'indennità in caso di infortunio (tre anni di continuità contributiva)
- ...

13 | Il procedimento disciplinare



L'avvio dell'azione disciplinare può avere origine: EVENTO FORMATIVO

- **dalle parti** che ne abbiano interesse
- su richiesta del **pubblico ministero**
- **d'ufficio** a seguito di notizie di abusi o mancanze

Ai fini del giudizio disciplinare non è importante che il comportamento **abbia rilevanza penale**
(Cassazione n. 5076/2000)

FASE PRELIMINARE

Il titolare dell'azione è il **presidente del Collegio di Disciplina:**

EVENTO FORMATIVO

- **accerta i fatti e le circostanze**
- **può accedere ad uffici pubblici**
- **può ricorrere tramite il P.M. agli organi di polizia giudiziaria**

Nella fase preliminare **il professionista può essere sentito**

La conclusione della fase preliminare

EVENTO FORMATIVO

Il Presidente **verificati i fatti valuta se vi sia violazione** delle norme deontologiche, e sulla base di ciò:

- **archivia** il caso
- **convoca il professionista** e il Collegio di Disciplina

FASE PRELIMINARE

EVENTO FORMATIVO

Ai fini della **tutela della difesa** vi è la possibilità di:

- **assistenza legale**
- **presentare memorie**
- **accesso agli atti**

FASE PRELIMINARE

Al termine della seduta:

- **viene deciso** se vi sia motivo per il rinvio a EVENTO FORMATIVO giudizio disciplinare oppure per l'archiviazione
- deve essere redatto apposito **verbale** con le dichiarazioni rese al quale sono **allegati** i documenti eventualmente prodotti

FASE DISCIPLINARE

Se il Collegio di Disciplina ravvisa vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare:

EVENTO FORMATIVO

- il presidente **apre formalmente** il procedimento,
- viene nominato un **relatore**
- vengono trasmessi allo stesso tutti i **documenti**
- viene assegnato un **termine temporale** per produrre **una relazione**

FASE DISCIPLINARE

I presidente deve:

EVENTO FORMATIVO

- **convocare** il professionista mediante ufficiale giudiziario,
- devono essere garantiti almeno **15 gg** tra notifica e data della audizione (l'inosservanza può essere motivo di annullamento del procedimento)

CONVOCAZIONE

L'atto di citazione deve contenere:

- **l'autorità** procedente (Collegio di Disciplina n. .. dell'Ordine di ...)
- **le generalità** del professionista,
- i **fatti** e le circostanze contestate
- le **norme** deontologiche violate (articoli n. ...)
- data, ora, luogo del **dibattimento**
- facoltà di avvalersi di un **legale**

LA SEDUTA

La discussione in ordine ai fatti:

EVENTO FORMATIVO

- deve essere **verbalizzata**
- deve prevedere l'intervento del **relatore e dell'incolpato**

la decisione può essere assunta:

- **immediatamente**
- **in un secondo tempo**

possono essere disposti **nuovi accertamenti** e se del caso risentito il professionista.

LA SEDUTA

Alla delibera del provvedimento disciplinare devono partecipare gli stessi componenti del Collegio di Disciplina (pena la nullità del procedimento)
c.d. **Collegio perfetto**

Durante la seduta della Camera di Consiglio:

- **non si entra o esce** dall'aula
- non può esserci **astensione**
- la decisione è assunta a **maggioranza**

Il **dissenso** di un componente può essere messo a verbale.

In via eccezionale **può esserci il rinvio**.

IL PROVVEDIMENTO

Non è prescritta **la lettura** del dispositivo in udienza.

EVENTO FORMATIVO

La seduta del Collegio di Disciplina **non è pubblica**.

Le decisioni sono assunte **senza la presenza** degli interessati.

IL PROVVEDIMENTO

L'eventuale provvedimento disciplinare va assunto:

- **sui fatti**
- **non su convincimenti o sospetti**

EVENTO FORMATIVO

deve essere:

- **ben argomentato**
- **illustrare puntualmente i fatti**
- **essere motivato**

deve riportare esattamente **gli articoli violati**

COMUNICAZIONI

L'avvertimento e la censura
vengono comunicate all'interessato,

EVENTO FORMATIVO

La sospensione e la cancellazione
vengono notificate all'interessato e, avendo ricadute esterne, devono essere comunicate:


- alla Corte d'Appello
- al Tribunale
- alla Procura
- Prefettura
- Camera di Commercio
- agli Enti Locali
- etc.

Decorrenza sospensione dall'Albo

La sanzione della sospensione dall'esercizio della professione prende avvio:

- 1. decorsi i tempi per l'eventuale ricorso giurisdizionale al CNAPPC (30 giorni)**
- 2. in caso di ricorso in Cassazione, dal momento della notifica da parte del Ministero della Giustizia della sentenza di appello**

14 | **Assicurazione professionale**



POLIZZA ASSICURATIVA

Previsione art. 5 del DPR 137/2012.

Ci si è limitati a specificare che **il Professionista deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni** cagionati nell'esercizio della professione.

A tal fine è tenuto a **stipulare idonea assicurazione** per i danni derivanti al committente dall'esercizio dell'attività professionale.

E' stato specificato poi che il professionista deve **rendere noti al committente**, al momento dell'assunzione dell'incarico, **gli estremi della polizza** professionale, il relativo **massimale** e ogni variazione successiva.

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE

- In caso di cambiamento dell'assicurazione **OGNI FATTO NOTO NON** viene tenuto in copertura.
- le polizze ***all risks***, sono note per rispondere per qualunque rischio ma attenzione a quanto sopraevidenziato
- attenzione all'obbligo di **tempestiva denuncia delle circostanze (!)**
- poche compagnie definiscono con esattezza cosa sia considerato **circostanza**

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE

- alcune definizioni di circostanza:

“qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento”

“situazioni oggettivamente suscettibili di causare danni”

- in realtà è considerata circostanza **qualsiasi atto o fatto noto all’assicurato** da cui potrebbe nascere una richiesta di risarcimento

- la mancata comunicazione tempestiva può comportare la **PERDITA DEL DIRITTO all’indennizzo o una sua riduzione.**

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE

EVENTO FORMATIVO

- E' necessario effettuare la segnalazione **anche se non ritiene di avere alcuna responsabilità** rispetto al problema segnalato perché non è escluso che si venga citati in giudizio qualora il problema non venisse risolto.
- non sono mai assicurabili situazioni conosciute. Sono pertanto sempre escluse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento conseguenti a **circostanze note prima della stipula della polizza.**

EVENTO FORMATIVO

grazie per l'attenzione